

2. Secondo motivo, vertente, in alternativa, sulla violazione dell'articolo 42 del REACH

- Qualora l'ECHA facesse valere l'articolo 42, paragrafo 1, del REACH per fondare la sua autorità o la base giuridica della decisione impugnata, la ricorrente sostiene che tale disposizione non conferisce all'ECHA alcuna autorità o base per l'adozione della decisione impugnata e che, adottando tale decisione, l'ECHA ha violato l'articolo 42, paragrafo 1, del REACH. Secondo la ricorrente, nel presente caso, l'ECHA, da un lato, non ha adottato la decisione appropriata, come richiesto dall'articolo 42, paragrafo 1, del REACH e, dall'altro, ha sempre interpretato tale disposizione nel senso che essa non autorizza il rilascio di un SONC.

3. Terzo motivo, vertente su una violazione del diritto ad essere sentiti

- La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dei principi giuridici dell'Unione relativi al diritto di essere sentiti, al diritto di rispondere e di replicare, al diritto della difesa, al diritto di notificare e al diritto alla buona amministrazione. Secondo la ricorrente, in conseguenza diretta della violazione di tali diritti procedurali e processuali, la decisione impugnata è annullabile o nulla. In altri termini, ad avviso della ricorrente, se l'ECHA non avesse agito in violazione dei diritti procedurali e processuali della ricorrente, l'esito del procedimento sarebbe stato sostanzialmente diverso.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

- La ricorrente sostiene che la decisione impugnata contrasta con il principio giuridico dell'Unione di proporzionalità e lo viola. Secondo la ricorrente, la decisione impugnata non è appropriata né necessaria, non costituisce il provvedimento meno gravoso e gli svantaggi causati sono sproporzionati rispetto alle finalità perseguite.

5. Quinto motivo, vertente su un errore di interpretazione dei requisiti informativi ai sensi del REACH

- La ricorrente sostiene che l'ECHA è incorsa in un errore in sede di interpretazione dei requisiti informativi cui all'allegato X, sezione 8.7.2., poiché, di fatto, non sussiste alcun obbligo di condurre uno studio di tossicità dello sviluppo prenatale su un'altra specie. Di conseguenza, secondo la ricorrente, adottando la decisione impugnata, l'ECHA ha agito senza base giuridica e al di fuori dei limiti del suo potere discrezionale.

---

**Ricorso proposto il 10 luglio 2015 — Hernández Zamora/UAMI — Rosen Tantau (Paloma)**

**(Causa T-369/15)**

(2015/C 320/50)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Hernández Zamora, SA (Murcia, Spagna) (rappresentante: J. L. Rivas Zurdo, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Rosen Tantau KG (Uetersen, Germania)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI**

*Richiedente:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Marchio comunitario denominativo «Paloma» — Domanda di registrazione n. 11 638 971

*Procedimento dinanzi all'UAMI:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 21 aprile 2015 nel procedimento R 1697/2014-2

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare alle spese la parte o le parti che si oppongono al presente procedimento.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 10 luglio 2015 — Jordi Nogues/UAMI — Grupo Osborne (BADTORO)**

(Causa T-386/15)

(2015/C 320/51)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Jordi Nogues, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: M. Sanmartín Sanmartín e E. López Parés avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spagna)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI**

*Richiedente:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo «BADTORO» — Domanda di registrazione n. 10 975 027

*Procedimento dinanzi all'UAMI:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 17 aprile 2015 nel procedimento R 2570/2013-2